

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-741	del 12/11/2012
Oggetto	Direzione Generale – Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement. Approvazione di Convenzione tra ARPA e UNIFORM per attività di tirocinio curricolare e di formazione ed orientamento	
Proposta	n. PDTD-2012-751 del 12/11/2012	
Struttura adottante	Servizio Sistemi Di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement	
Dirigente adottante	Raffaelli Raffaella	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement	
Dirigente proponente	Raffaelli Raffaella	
Responsabile del procedimento	Raffaelli Raffaella	

Questo giorno 12 (dodici) novembre 2012 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore del Servizio Sistemi Di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement, Dott. Raffaelli Raffaella, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale – Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement. Approvazione di Convenzione tra ARPA e UNIFORM per attività di tirocinio curricolare e di formazione ed orientamento.

VISTI:

- la Legge Regionale n. 44 del 19 aprile 1995, che istituisce l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna (ARPA), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all’esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all’erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- in particolare l’art. 5 di tale legge, che prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpa di fornire attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti locali per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative all'applicazione dei regolamenti dell'Unione Europea in materia;

PREMESSO:

- che UNIFORM GROUP Consulenza & Formazione Corso Trieste 155 Roma ha richiesto di stipulare una apposita Convenzione con ARPAER per l’effettuazione di attività di stage presso il Servizio Sistemi di Gestione Integrati Sicurezza Qualità Ecomanagement (SGI:SQE) nell’ambito del Master “Quality Master - Esperti in Qualità, Qualità ambientale e sistemi di gestione aziendale”;

VISTO:

- che la suddetta Convenzione, riportata in allegato sub A), quale parte integrante del presente procedimento prevede lo svolgimento dello stage secondo le seguenti modalità:
 - 1) durata predeterminata della frequenza,
 - 2) apertura di posizione assicurativa ai fini I.N.A.I.L e Responsabilità Civile per lo stagista, a cura di UNIFORM GROUP Consulenza & Formazione;
 - 3) tutor aziendale;

VALUTATO:

- opportuno disporre che il Dr. Orazio Francesco Turco, svolga la propria attività formativa presso SGI:SQE, tenuto conto della attinenza dei contenuti del Master con i compiti di istituto di SGI:SQE;

CONSIDERATO:

- che il costituendo rapporto tra ARPA e lo stagista, oltre a non configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro, non comporta alcun vincolo ed onere retributivo per ARPA;
- che il Dr. Orazio Francesco Turco non potrà far valere nei confronti di Arpa alcun diritto di retribuzione, indennità o quant' altro compete a chi è legato da rapporto di lavoro subordinato;

RITENUTO:

- che le finalità dell'iniziativa in questione corrispondono a quanto previsto dalla vigente normativa;

RICHIAMATO:

- il Regolamento per il Decentramento amministrativo di Arpa, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 27/09/2010, ai sensi del quale l'adozione degli atti relativi allo svolgimento di tirocini formativi/stage presso il Nodo è attribuita, secondo le rispettive competenze, ai Direttori di Nodo;

DATO ATTO:

- che il "Responsabile dell'azienda ospitante", di cui a convenzione, nei confronti di UNIFORM GROUP Consulenza & Formazione è la Dr.a Raffaella Raffaelli, Direttore dei Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement;
- che il Tutor indicato dal soggetto promotore è la Dr.a Fiorella Riccardi;
- che i Tutor dell'azienda ospitante sono la Dr.a Marina Mengoli (Responsabile Area Qualità SGI:SQE) e la Dr.a Paola Silingardi (Responsabile Area Ecomanagement SGISQE);
- che il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4,5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 e successive modifiche e integrazioni, è la Dr.a Raffaella Raffaelli Direttore di Nodo;

SU PROPOSTA:

- del Direttore del Servizio SGI:SQE, Dr.a Raffaella Raffaelli la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di approvare la stipula della Convenzione tra ARPA e UNIFORM GROUP Consulenza & Formazione per l'effettuazione di stages presso SGI:SQE;
2. di approvare lo schema di convenzione, allegato A) che fa parte integrante del presente provvedimento;

3. di disporre che lo stagista citato in premessa svolga la propria attività formativa presso SGI:SQE;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SGI:SQE della DG
(F.to Dr.ssa Raffaella Raffaelli)

Convenzione di tirocinio curriculare e/o di formazione ed orientamento

(Art.4, quinto comma, del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale N. 142/98)

TRA

UNIFORM GROUP - Ente di Formazione accreditato alla Regione Lazio per la Formazione Professionale autorizzato ad attivare tirocini formativi ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera e) del Decreto 25 marzo 1998, n.142.- rappresentato dall' Avv. Giovanni Giordano nato a Napoli il 26/02/1969 codice fiscale GRDGNN69B26F839L

E

Nome Azienda....., con sede legale in....., , codice fiscale n....., d'ora in poi denominato "Ente ospitante", rappresentato da, nato/a ail

Premesso

-che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini curricolari e tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9 e che, gli stessi tirocini formativi e di orientamento, costituiscono attività formative, finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro
-che lo Stage/Tirocinio curriculare fa parte dell'attività formativa dei Master di Alta Formazione Professionale erogati da Uniform Group (Ente accreditato alla Regione Lazio per la Formazione Professionale);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, l'Ente ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio curriculare e/o di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 2

1. Il tirocinio curriculare e/o formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro, né collaborazione professionale ad alcun titolo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile indicato dall'Ente ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - la tipologia di tirocinio (curriculare o di formazione orientamento);
 - nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile dell'Ente ospitante;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'Ente ospitante; le strutture dell'Ente presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (a carico dell'ente promotore UNIFORM GROUP).

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. L'accesso alle strutture e agli uffici dell'Ente ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
3. La partecipazione del tirocinante ad attività fuori sede è consentita previa comunicazione al soggetto promotore al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art. 4.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, (posizione n. 20489190/31) nonché per la responsabilità civile presso Assicurazioni Generali (posizione n° 302388235). In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza) e al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/98 a far pervenire nei modi di legge ai soggetti previsti dalla normativa il progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ente ospitante e il soggetto promotore. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

L'ente che ospita lo stagista si impegna a:

-garantire allo stagista l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dello stage; rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; consentire al tutor dell'ente promotore di contattare lo stagista e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale;informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante.

Art. 6

La presente convenzione avrà la durata di dodici mesi, dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta scritta.

Data,

UNIFORM GROUP
Il Responsabile del progetto (Avv. Giovanni Giordano)

Il Responsabile dell'ente ospitante (.....)